

Bruxelles, 12 maggio 2026
(OR. en)

9196/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0116 (NLE)

ANTIDISCRIM 47
COCON 22
COHOM 74
COPEN 174
DROIPEN 82
EDUC 159
FREMP 166
JAI 569
MIGR 127
SOC 256
STATIS 39

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2026) 236 final
----------------	---------------------

Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20 ^a riunione, in merito alle conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione e in merito all'elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 236 final.

All.: COM(2026) 236 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.5.2026
COM(2026) 236 final

2026/0116 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20^a riunione, in merito alle conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione e in merito all'elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nella 20ª riunione, del 2 giugno 2026, del comitato delle parti ("comitato") della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul" o "convenzione"). La posizione riguarda 1) la prevista adozione da parte del comitato di nove progetti di conclusioni rivolte a nove parti sull'attuazione della convenzione e 2) la prevista elezione di cinque membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul stabilisce un insieme completo e armonizzato di norme per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in Europa e nel resto del mondo. La convenzione è entrata in vigore il 1º agosto 2014.

L'UE ha firmato la convenzione nel giugno 2017 e ha completato la procedura di adesione con il deposito di due strumenti di approvazione il 28 giugno 2023, dando così avvio all'entrata in vigore della convenzione per l'UE il 1º ottobre 2023. L'UE ha aderito alla convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione¹ e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento². Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione e 22 l'hanno ratificata³.

2.2. Il comitato delle parti

Il comitato delle parti⁴ è composto dai rappresentanti delle parti della convenzione. Le parti devono impegnarsi a nominare, come loro rappresentanti, esperti del più alto livello possibile nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica⁵. I compiti affidati al comitato delle parti sono elencati all'articolo 1 del suo regolamento interno⁶. Il 1º ottobre 2023 l'UE è diventata parte della convenzione e così membro del comitato delle parti (articolo 67, paragrafo 1, della convenzione).

¹ Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj>).

² Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1º giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj>).

³ Stato delle ratifiche al 27 aprile 2026: AT (2013); BE (2016); CY (2017); DE (2017); DK (2014); IE (2019); EL (2018); ES (2014); EE (2017); FI (2015); FR (2014); HR (2018); IT (2013); LU (2018); MT (2014); NL (2015); PL (2015); PT (2013); RO (2016); SI (2015); SV (2014), LV (2023).

⁴ [Committee of the Parties - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence \(coe.int\)](http://www.coe.int/t/treaties/ConventionAgainstViolenceAgainstWomen/CommitteeofParties/CommitteeofParties.aspx).

⁵ Articolo 2.1.b del regolamento interno del comitato delle parti. Documento IC-CP(2015)2, adottato il 4 maggio 2015.

2.3. Il meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul istituisce un meccanismo di controllo per garantire un'efficace attuazione a opera delle parti⁶, con l'obiettivo di valutare le proprie modalità di attuazione pratica e di fornire orientamenti alle parti. Il meccanismo di controllo consiste in due organismi distinti che interagiscono fra loro: un organismo di esperti indipendente (il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "GREVIO") e il comitato delle parti.

Il GREVIO è un gruppo di esperti indipendente, incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione di Istanbul paese per paese, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione. La procedura di controllo è descritta all'articolo 68 della convenzione. A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della convenzione, le parti nuove hanno l'obbligo di trasmettere un rapporto, basato su un questionario preparato dal GREVIO, che illustri nel dettaglio le misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alla convenzione. Il GREVIO prepara un rapporto sulle misure adottate dalla parte interessata per attuare la convenzione e formula suggerimenti e proposte sul modo in cui la parte può trattare i problemi individuati⁷.

Conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, il comitato delle parti può adottare, sulla base del rapporto del GREVIO, raccomandazioni rivolte alla parte interessata sull'attuazione della convenzione e fissare una data per la presentazione di una risposta, ad opera di detta parte, in merito all'attuazione delle raccomandazioni. Sulla base di detta disposizione, il comitato delle parti adotta raccomandazioni rivolte alle parti che distinguono tra le azioni che dovrebbero essere intraprese quanto prima, con l'obbligo di riferire in merito entro un periodo di tre anni, e le azioni che, pur essendo importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte deve riferire al comitato delle parti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni che le sono state rivolte. Sulla base di tali informazioni, e di eventuali informazioni supplementari ottenute, il segretariato del comitato⁸ elabora le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relativamente a ciascuna parte interessata. Il comitato delle parti adotta tali conclusioni.

2.4. L'elezione dei membri del GREVIO

Conformemente all'articolo 66 della convenzione, il GREVIO è composto da 15 membri, eletti dal comitato delle parti tra i candidati designati dalle parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del GREVIO sono scelti tra i cittadini delle parti, nel rispetto del criterio dell'equilibrio di genere e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari.

La convenzione di Istanbul ha incaricato il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ("Comitato dei Ministri") di determinare la procedura per l'elezione dei membri del GREVIO. Il 19 novembre 2014 il Comitato dei Ministri ha adottato la risoluzione CM/Res(2014)43 relativa alla procedura per l'elezione dei membri del GREVIO⁹ ("risoluzione del Comitato dei Ministri"). Il GREVIO ha adottato il proprio regolamento interno nel 2015¹⁰.

⁶ Articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Istanbul.

⁷ Articolo 68, paragrafo 10, della convenzione di Istanbul.

⁸ La procedura per la supervisione dell'attuazione e della rendicontazione è definita nel "Quadro per la supervisione dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte agli Stati parte", adottato dal comitato delle parti il 13 aprile 2021, IC-CP/Inf (2021)2. ¹⁰ Figurante nel documento IC-CP(2024)10 rev.

⁹ [CM/Res\(2014\)43](#).

¹⁰ [Regolamento interno \(modificato\)](#).

Durante la riunione del comitato delle parti del 2 giugno 2026 è prevista l'elezione di cinque nuovi membri del GREVIO, che resteranno in carica dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2030. Le elezioni saranno organizzate in turni successivi, durante i quali ciascuna parte, compresa l'UE, disporrà di un numero di voti pari a quello dei seggi rimasti di volta in volta vacanti. Nel primo turno ciascuna parte potrà quindi esprimere cinque voti. Se in tale turno sarà eletto un membro, ciascuna parte potrà esprimere quattro voti nel secondo turno, e così via. I turni proseguiranno fino a quando cinque membri del GREVIO saranno eletti a maggioranza dei voti validamente espressi.

Con documento IC-CP(2026)2, il 21 aprile 2026 il segretariato del comitato delle parti ha comunicato i nomi e i curriculum vitae dei candidati designati dalle parti per le elezioni previste il 2 giugno 2026. Il documento indica che per i cinque posti disponibili sono stati designati 15 candidati da 13 parti, 11 delle quali sono Stati membri dell'UE.

3. GLI ATTI PREVISTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI DAL COMITATO DELLE PARTI

3.1. I nove progetti di conclusioni

È previsto che il 2 giugno 2026, nel corso della sua 20^a riunione, il comitato delle parti proceda all'adozione dei nove seguenti progetti di conclusioni ("progetti di conclusioni"):

- (1) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
- (2) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
- (3) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
- (4) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
- (5) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
- (6) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
- (7) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
- (8) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
- (9) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov.

3.2. La prevista elezione dei membri del GREVIO

È previsto che il 2 giugno 2026, nel corso della sua 20^a riunione, il comitato delle parti proceda all'elezione di cinque membri del GREVIO che resteranno in carica dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2030.

3.3. I nove progetti di conclusioni previsti del comitato delle parti

I progetti di conclusioni riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, come le questioni relative alla protezione

delle vittime e all'assistenza alle vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, e delle disposizioni della convenzione relative all'asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall'*acquis* dell'Unione, in particolare dalla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica¹¹, dalla direttiva sui diritti delle vittime¹², dal regolamento qualifiche¹³, dal regolamento sulla procedura di asilo¹⁴, dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza¹⁵ e dalla direttiva sul ricongiungimento familiare¹⁶. Rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Poiché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento.

I progetti di conclusioni riguardanti questioni di competenza dell'Unione sono in linea con gli obiettivi, le politiche e il quadro giuridico dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in relazione al diritto dell'Unione. Si propone pertanto che l'Unione non si opponga alla loro adozione in sede di 20^a riunione del comitato delle parti.

3.4. La prevista elezione dei membri del GREVIO

In qualità di membro del comitato delle parti, l'UE dispone di cinque voti nella prossima elezione di cinque membri del GREVIO che si terrà durante la riunione del comitato delle parti del 2 giugno 2026. I membri saranno eletti dal comitato delle parti tra i 15 candidati designati da 13 parti.

11 delle parti che hanno proceduto alla designazione sono Stati membri dell'UE. Tutti i candidati designati dimostrano una vasta esperienza multidisciplinare nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come indicato nel documento IC-CP(2026)2. Si propone che la posizione dell'UE sia di astenersi durante l'elezione.

¹¹ Direttiva 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj>).

¹² Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L 315, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj>).

¹³ Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj>).

¹⁴ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

¹⁵ Direttiva 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>).

¹⁶ Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj>).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo". Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. Le conclusioni previste che il comitato delle parti è chiamato ad adottare, nonché la decisione di astenersi durante l'elezione dei membri del GREVIO, costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione di Istanbul. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Per quanto concerne la base giuridica sostanziale, l'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione¹⁸ e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento¹⁹. L'adesione dell'UE alla

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

¹⁸ Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj>).

¹⁹ Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la

convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza, la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti deve essere anch'essa scissa in due decisioni, ove le pertinenti conclusioni riguardino entrambe le questioni.

Gli atti previsti perseguono obiettivi e contengono elementi nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE) e dell'asilo e del non respingimento (articolo 78, paragrafo 2, TFUE). Tali obiettivi ed elementi degli atti previsti sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 78, paragrafo 2, articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafo 2, e dall'articolo 84, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj>).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20^a riunione, in merito alle conclusioni rivolte ad alcune parti e relative all'attuazione della convenzione e in merito all'elezione dei membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 84, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio²⁰ per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio²¹ per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° ottobre 2023.
- (2) A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO") deve vigilare sull'attuazione della convenzione da parte delle parti della convenzione ("parti"). Conformemente all'articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, il GREVIO deve adottare il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.

²⁰ Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj>).

²¹ Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4), [Decisione - 2023/1076 - IT - EUR-Lex](#).

- (3) Il comitato delle parti ("comitato") adotta raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO. Tali raccomandazioni fanno la distinzione tra le misure da adottare quanto prima, con l'obbligo di riferire al comitato entro un periodo di tre anni, e le misure che, pur importanti, non presentano lo stesso livello di necessità immediata. Trascorso il periodo di tre anni, la parte interessata deve riferire al comitato delle parti in merito alle misure intraprese in dieci settori specifici della convenzione. Sulla base di tale rapporto e di eventuali informazioni supplementari, il comitato adotta le conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.
- (4) Si prevede che nella sua 20° riunione del 2 giugno 2026 il comitato adotti i seguenti progetti di conclusioni sull'attuazione della convenzione ad opera di nove parti ("progetti di conclusioni"):
- (1) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
 - (2) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
 - (3) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
 - (4) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
 - (5) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
 - (6) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
 - (7) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
 - (8) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
 - (9) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov.
- (5) I progetti di conclusioni riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, ad esempio per quanto concerne la protezione e l'assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica. I progetti di conclusioni riguardano inoltre l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative all'asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall'*acquis* dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2003/86/CE del Consiglio²², dalle direttive 2012/29/UE²³, (UE) 2024/1346²⁴ e (UE)

²² Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/86/oj>).

²³ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, <http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj>).

2024/1385²⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio e dai regolamenti (UE) 2024/1347²⁶ e (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.

- (6) Gli atti previsti avranno effetti giuridici, in quanto sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione poiché potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento.
- (7) Va osservato che le conclusioni relative ad alcuni articoli della convenzione rientrano solo in parte nella competenza dell'Unione. Per quanto riguarda tali articoli, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri. In particolare, per quanto riguarda le raccomandazioni relative agli articoli 49 e 50 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e amministrazione interna dei rispettivi sistemi giudiziari; e per quanto riguarda le raccomandazioni relative l'articolo 31 della convenzione, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri nel settore del diritto di famiglia.
- (8) Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: armonizzare le politiche e le misure adottate per attuare la convenzione garantendo che contemplino tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e tutte le parti del territorio dello Stato e che siano monitorate e valutate in modo indipendente (articolo 7 della convenzione); razionalizzare il numero degli organismi di coordinamento esistenti e garantire risorse finanziarie sufficienti (articolo 10 della convenzione); continuare ad adoperarsi per raccogliere dati sistematici, comparabili e disaggregati da tutte le risorse pertinenti (articolo 11 della convenzione), garantire che in situazioni di pericolo immediato siano emesse rapidamente misure urgenti di allontanamento, che tali misure possano estendersi ai figli della vittima e che non vi siano lacune tra le misure (articoli 52 e 53 della convenzione); e consentire alle donne migranti vittime di una forma di violenza contemplata dalla convenzione di richiedere un titolo autonomo di soggiorno (articolo 59 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.

²⁴ Direttiva 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>).

²⁵ Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj>).

²⁶ Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj>).

²⁷ Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

- (9) Per quanto riguarda Cipro, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che le disposizioni della convenzione siano attuate senza discriminazioni (articolo 4 della convenzione); continuare ad adoperarsi per raccogliere dati sistematici, comparabili e disaggregati da tutte le risorse pertinenti (articolo 11 della convenzione); consentire alle autorità competenti di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza comune, e garantire che tali provvedimenti siano monitorati ed eseguiti e che le sanzioni in caso di loro violazione siano effettivamente applicate nella pratica (articoli 52 e 53 della convenzione); e sviluppare e attuare orientamenti su procedure di accoglienza sensibili al genere e sulla prevenzione della violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze negli alloggi per richiedenti asilo (articolo 60 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
- (10) Per quanto riguarda l'Estonia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che le politiche e le misure pertinenti affrontino ogni forma di violenza nei confronti delle donne contemplata dalla convenzione e siano attuate sulla base di una comprensione della violenza basata sul genere e che il loro impatto sia valutato (articolo 7 della convenzione); garantire che si tenga debitamente conto della sicurezza delle donne vittime di violenza domestica e dei loro figli nei procedimenti in materia di custodia e visita (articolo 31 della convenzione); e garantire che il quadro giuridico e le prassi in materia di misure urgenti di allontanamento siano in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
- (11) Per quanto riguarda la Georgia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che tutte le politiche e le misure pertinenti si basino su un'interpretazione della violenza basata sul genere e che il loro impatto sia soggetto a una valutazione sistematica (articolo 7 della convenzione); garantire che le organizzazioni per i diritti delle donne ricevano finanziamenti adeguati e sostenibili e siano consultate regolarmente (articolo 9 della convenzione); garantire l'esistenza di strutture istituzionalizzate per il coordinamento e la cooperazione tra i soggetti pertinenti al fine di garantire una risposta coordinata e interistituzionale a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 18 della convenzione); aumentare il numero e la capacità delle case rifugio, garantire l'esistenza di case rifugio per persone dello stesso sesso (articolo 23 della convenzione) e assicurare che la responsabilità penale per stupro possa essere stabilita senza procedure o pratiche inutili che rischiano di ritraumatizzare le vittime (articoli 49 e 50 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
- (12) Per quanto riguarda la Germania, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: adottare definizioni a livello nazionale che siano in linea con la convenzione (articolo 3 della convenzione); garantire il coordinamento e

la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti nell'attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere ogni forma di violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fornire una risposta interistituzionale e coordinata senza discriminazioni (articolo 7 della convenzione); e garantire che tutti i settori pertinenti raccolgano dati disaggregati (articolo 11 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.

- (13) Per quanto riguarda l'Islanda, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: accertarsi che l'organismo nazionale di coordinamento riceva un mandato chiaro sulle funzioni da svolgere e sia dotato di apposite risorse (articolo 10 della convenzione); rafforzare le capacità investigative e di azione penale in relazione a ogni forma di violenza nei confronti delle donne e garantire una valutazione dei rischi sistematica e sensibile al genere (articoli 49, 50 e 51 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
- (14) Per quanto riguarda la Norvegia, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire che i documenti strategici nazionali siano ben coordinati e forniscano una risposta olistica a ogni forma di violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (articolo 7 della convenzione); garantire che i dati raccolti dai pertinenti portatori di interessi siano disaggregati (articolo 11 della convenzione); adottare misure per garantire che le autorità competenti possano ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la resistenza della vittima, e ridurre i tempi di trattamento di tali provvedimenti (articolo 52 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
- (15) Per quanto riguarda la Romania, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: migliorare l'applicazione della convenzione a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione, garantire che le disposizioni della convenzione siano attuate senza discriminazioni, adottare misure per allineare la normativa pertinente alla definizione di violenza domestica e introdurre una prospettiva di genere nella legge rumena sulla violenza domestica (articoli 3 e 4 della convenzione); garantire il coordinamento e la cooperazione tra tutti i soggetti pertinenti nell'attuazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (articolo 7 della convenzione); garantire risorse finanziarie appropriate per l'attuazione delle politiche e delle misure pertinenti e finanziamenti stabili e sostenibili per le organizzazioni per i diritti delle donne che sostengono le vittime (articolo 8 della convenzione); e provvedere alla raccolta di dati disaggregati (articolo 11 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.

- (16) Per quanto riguarda la Svizzera, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di: garantire una comprensione comune della violenza nei confronti delle donne conformemente alla convenzione e adoperarsi per affrontare e combattere la violenza nei confronti delle vittime esposte a discriminazione intersezionale (articoli 3 e 4 della convenzione); garantire finanziamenti appropriati per le politiche e le misure pertinenti e finanziamenti sostenibili per le organizzazioni che forniscono servizi di supporto specializzati alle donne vittime di violenza (articolo 8 della convenzione); continuare ad adoperarsi per migliorare la raccolta di dati disaggregati nel settore della giustizia penale (articolo 11 della convenzione); garantire che le vittime e i loro figli abbiano accesso ad apposite case rifugio in tutto il paese (articoli 22 e 23); e garantire la sicurezza delle vittime e dei loro figli nell'esercizio dei diritti di visita (articolo 31 della convenzione). Poiché tale progetto di conclusioni è in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non desta preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere di non opporsi alla sua adozione.
- (17) Durante la riunione del comitato del 2 giugno 2026 è prevista l'elezione di cinque nuovi membri del GREVIO, che resteranno in carica dal 1° settembre 2026 al 31 agosto 2030. A norma dell'articolo 66 della convenzione, il GREVIO è composto da 15 membri. I membri devono essere eletti dal comitato tra i candidati designati dalle parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. I membri del GREVIO devono essere scelti tra i cittadini delle parti, nel rispetto del criterio dell'equilibrio di genere e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze multidisciplinari.
- (18) In qualità di membro del comitato, l'Unione ha diritto a cinque voti nella prevista elezione di cinque membri. I cinque membri devono essere eletti dal comitato tra i 15 candidati designati da 13 parti. 11 di dette parti sono Stati membri dell'UE. Poiché tutti i candidati designati hanno una vasta esperienza multidisciplinare nel settore della lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come indicato nel documento IC-CP(2026)2, la posizione dell'UE dovrebbe essere di astenersi durante tali elezioni.
- (19) L'Irlanda non è vincolata dalla decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione.
- (20) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nel corso della sua 20^a riunione, è di:

- 1) non opporsi all'adozione degli atti seguenti:

- (1) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Bosnia-Erzegovina adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)4 prov;
 - (2) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Cipro adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)5 prov;
 - (3) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Estonia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)6 prov;
 - (4) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Georgia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)7 prov;
 - (5) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Germania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)8 prov;
 - (6) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative all'Islanda adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)9 prov;
 - (7) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Norvegia adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)10 prov;
 - (8) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Romania adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)11 prov;
 - (9) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Svizzera adottate dal comitato delle parti, figuranti nel documento IC-CP(2026)12 prov;
- 2) astenersi durante l'elezione dei cinque membri del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*